

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3531

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1998

—————

Norme per il controllo del sostegno a distanza a favore dei minori

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta il 29 maggio 1993, indica come prioritaria per ogni bambino l'esigenza di vivere presso la propria famiglia e subordina ogni adozione alla verifica dell'impossibilità che ciò si realizzi.

È noto che in molti Paesi in via di sviluppo esistono ampi ambiti di povertà all'interno dei quali pur facilmente si realizzano abbandono nei confronti dei minori, che non hanno la possibilità di poter giocare, studiare, svilupparsi al pari dei loro coetanei nati in Paesi più sviluppati e in situazioni economiche più vantaggiose.

Nell'intento di corrispondere positivamente all'indicazione della convenzione dell'Aja, che rispecchia tutti i più moderni studi psico-sociali, e in sintonia con la Carta dei diritti dell'ONU che tutela l'infanzia, è andata sviluppandosi in molti Paesi, e corposamente anche in Italia, la pratica della cosiddetta «adozione a distanza», al fine di consentire la permanenza di bambini nelle proprie famiglie, anche se in condizioni fortemente disagiate, e nel proprio ambiente.

Va detto per inciso che la dizione «adozione a distanza» è in sé impropria in quanto l'adozione o anche l'affidamento sono istituti giuridici ben definiti, mentre il sostegno economico ad un minore in condizioni di bisogno è un atto di liberalità che va regolamentato nei casi in cui è soggetto ad azioni di intermediazione da parte di associazioni ed enti. Questo per prevenire casi di abuso e di utilizzazione delle somme raccolte per finalità diverse da quelle del sostegno.

Il fenomeno del sostegno a distanza ha raggiunto dimensioni rilevanti nel nostro Paese grazie alla generosità di migliaia di

cittadini che hanno scelto tale forma di solidarietà che, fra l'altro, auspico si possa meglio realizzare anche a sollievo del disagio che colpisce bambini e famiglie italiane.

Il problema naturalmente è quello del collegamento tra bisogno e offerta di aiuto. Di ciò si sono fatte carico numerose associazioni che, in quest'ultimo tempo, hanno visto un notevole incremento.

Alcune testate in questi ultimi giorni hanno riportato diverse dichiarazioni di attori e personaggi famosi che da tempo sostengono alcuni bambini in Paesi particolarmente poveri e questo ha determinato una particolare attenzione dei *mass media*.

Questo testimonia anche l'interesse dell'opinione pubblica per un fenomeno in continua crescita: si parla infatti, in Italia, di 1500 miliardi annui di raccolte di sostegno a distanza per i minori. Ma esiste il pericolo che, in taluni casi, solo una minima parte degli aiuti giungano ai destinatari, mentre esiste il rischio di una strumentalizzazione a fini di profitti di diverso genere.

Il presente disegno di legge prevede l'istituzione di una Agenzia nazionale di controllo e di sorveglianza sugli organismi che esercitano l'attività di sensibilizzazione e raccolta di fondi e di invio diretto o indiretto degli aiuti ai beneficiari.

L'Agenzia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la solidarietà sociale - ed è retta da un Comitato interministeriale presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale.

Tale previsione è contenuta nell'articolo 2 del presente disegno di legge che insieme agli articoli 3 e 5 determina le competenze ed il personale dell'Agenzia, nonché i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di sostegno a distanza.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un albo delle associazioni e degli enti autorizzati e soggetti alla sorveglianza dell'Agenzia, la quale svolge anche una funzione ispettiva periodica tendente ad accertare il mantenimento delle caratteristiche dichiarate nell'atto autorizzativo.

Gli articoli 6 e 7 individuano una copertura finanziaria per l'attuazione delle disposizioni recate dal presente disegno di legge e ne regola, per mezzo di norme transitorie, la graduale entrata a regime nell'ordinamento giuridico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione di sostegno a distanza)

1. La presente legge si applica alle denominazioni liberali di denaro o di altre utilità in favore di minori in stato di bisogno, residenti sia nello Stato che fuori del territorio dello Stato, nelle fattispecie in cui l'atto di liberalità è intermediato da organismi associativi che provvedono a sensibilizzare l'opinione pubblica, a raccogliere il denaro ed a inviarlo direttamente o per il tramite di altre organizzazioni straniere ai beneficiari.

Art. 2.

(Istituzione dell'Agenzia per il sostegno a distanza)

1. È istituita l'Agenzia per il sostegno a distanza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la solidarietà sociale - con il compito di esercitare l'alto controllo e la sorveglianza sulle attività e sugli organismi di sostegno a distanza.

2. L'attività dell'Agenzia è svolta sulla base di indirizzi e deliberazioni del Comitato interministeriale per il sostegno a distanza, che esercita le funzioni di competenza dell'Agenzia.

3. Il Comitato, di cui al comma 2, è presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale ed è composto altresì dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 3.

(Competenze dell'Agenzia per il sostegno a distanza)

1. L'Agenzia per il sostegno a distanza cura la tenuta dell'albo degli enti e delle associazioni autorizzati ad operare nel settore. Gli organismi interessati all'inclusione nell'albo devono presentare domanda all'Agenzia e allegare la documentazione attestante il possesso dei requisiti minimi nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento predisposto dagli organi dell'Agenzia.

2. Gli organi dell'Agenzia vigilano sull'effettivo possesso e sul mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti dichiarati dalle associazioni e dagli enti, verificando con ispezioni almeno semestrali il regolare svolgimento delle attività.

3. Sulla base dei dati in proprio possesso e di quelli contenuti nelle domande di iscrizione, l'Agenzia autorizza l'esercizio delle attività di sostegno a distanza. L'autorizzazione può essere revocata con provvedimento motivato.

4. L'Agenzia vigila anche sul rispetto da parte delle associazioni delle normative fiscali, tributarie, assicurative, previdenziali e su ogni altro obbligo in materia di diritto del lavoro relativamente ai propri dipendenti a tempo determinato e indeterminato e ai collaboratori.

5. Presso l'Agenzia, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali, sono conservati gli elenchi nominativi dei beneficiari del sostegno a distanza, aggiornati annualmente dalle associazioni autorizzate.

6. Il Ministro per la solidarietà sociale, in qualità di presidente del Comitato interministeriale per il sostegno a distanza, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 4.

(Requisiti minimi per l'iscrizione all'albo)

1. Con regolamento emanato dal Comitato interministeriale per il sostegno a distanza, sono determinati i requisiti per l'autorizzazione all'iscrizione all'albo. Con apposita deliberazione, il regolamento può essere modificato in relazione all'evolversi del quadro normativo nazionale ed internazionale.

2. Sono requisiti minimi indispensabili per l'esercizio dell'attività di sostegno a distanza:

a) la destinazione di non meno dell'80 per cento dei fondi raccolti ad interventi individuali e diretti nei confronti dei minori beneficiari;

b) l'attestazione che la raccolta del denaro sia avvenuta esclusivamente tramite bonifico bancario o versamento in conto corrente postale, con esclusione di qualsiasi rimessa diretta di pagamento;

c) l'attestazione che l'associazione o ente non abbia finalità di lucro e non si avvalga della collaborazione di altri enti o persone che esercitano attività aventi finalità di lucro;

d) la determinazione di un limite massimo per i versamenti unitari di sostegno a distanza, che comunque non dovranno superare l'importo di lire 1.000.000. Tale limite potrà essere determinato dal regolamento dell'Agenzia;

e) la pubblicazione annuale del bilancio certificato da un revisore dei conti;

f) il rispetto della normativa sui diritti dei lavoratori e delle norme fiscali, tributarie, assicurative e previdenziali per il personale dipendente e per i collaboratori dalle associazioni e dagli enti autorizzati.

Art. 5.

(Personale)

1. Per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione, della tenuta dell'albo e la conservazione degli elenchi nominativi dei beneficiari, l'Agenzia è dotata di una segretaria operativa, composta da: un dirigente generale dello Stato, distaccato o comandato da altra amministrazione, tre funzionari, tre ispettori e dieci coadiutori di segreteria. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il dirigente generale, i funzionari e gli ispettori possono avvalersi anche dall'ausilio delle Forze di polizia. In particolare, nel caso di controlli sulla gestione amministrativa delle associazioni e degli enti, l'ispezione dell'Agenzia potrà avvalersi del personale della Guardia di finanza.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 1.500.000.000 per l'anno 1998, lire 1.550.000.000 per l'anno 1999 e lire 1.600.000.000 per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con le relative proiezioni per l'anno 1999 e 2000.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge è consentito fino al 30 giugno 1999 l'esercizio dell'attività di sostegno a distanza a quelle associazioni che sulla base di autocertificazione, dichiarino all'Agenzia di

possedere i requisiti minimi previsti dalla presente legge.

2. Entro il 31 dicembre 1998 le associazioni e gli enti che non possiedano i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo delle associazioni e degli enti autorizzati all'attività di sostegno a distanza, devono cessare tale specifica attività, proseguendo comunque altre attività benefiche non comprese nell'ambito di applicazione della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.